

CODICE PENALE
e di **PROCEDURA**
PENALE



Neldiritto
Editore

2025
VIII edizione

60. Errore sulla persona dell'offeso ⁽¹⁾. — Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato [80, 82], non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole [59].

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti [60].

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età [61, n. 11 ter, 572 bis, comma 2, 539, 600 sexies, commi 1 e 2, 605, commi 3 e 4, 609 ter, commi 1 e 2, 612 bis, comma 3, c.p.] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa [61, n. 5, 82, 579, 609-septies].

⁽¹⁾ V.: art. 52, c.p. 1889

61. Circostanze aggravanti comuni. — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [15, 68], le circostanze seguenti [578, comma 3, 579, comma 2]:

1) L'aver agito per motivi abietti o futili [576, comma 1, n. 2, 577, comma 1, n. 4];

2) L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro [12 c.p.p.], ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576, comma 1, n. 1];

3) L'aver, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;

4) L'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576, comma 1, n. 2, 577, comma 1, n. 4];

5) L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; ⁽¹⁾

6) L'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576, comma 1, n. 3, 585, comma 1; 296 c.p.p.];

7) L'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; 1135-1149 c. nav.], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [24, comma 2, 481, comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) L'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) L'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qua-

lità di ministro di un culto;

10) L'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) L'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646, comma 3, 649];

11-bis) L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale ⁽²⁾;

11-ter) L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione ⁽³⁾;

11-quater) L'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾;

11-quinquies) L'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza ⁽⁷⁾;

11-sexies) L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative ⁽⁸⁾;

11-septies) L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni ⁽⁹⁾;

11-octies) L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività ⁽¹⁰⁾;

11-novies) L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni ⁽¹¹⁾;

11-decies) L'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeg-

geri⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ Numero così modificato, dall'art. 1, co. 7, della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo precedente recitava: «5) l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

⁽²⁾ La Corte cost., con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale numero, che è stato inserito dall'art. 1 del d. l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Ai sensi dell'art. 1 della l. 15 luglio 2009, n. 94, tale disposizione si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi.

⁽³⁾ Numero inserito dall'art. 3, co. 20, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁽⁴⁾ Numero inserito dall'art. 3 l. 26 novembre 2010, n. 199.

⁽⁵⁾ V. art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 • art. 71, co. 4, l. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia • art. 1, d. l. 15 dicembre 1979, n. 625. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla l. 6 febbraio 1980, n. 15. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

⁽⁶⁾ V. art. 27, co. 2, l. 25 gennaio 1962, n. 20. Norme sui procedimenti e giudizi di accusa: «La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 2), del Codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria».

⁽⁷⁾ Le parole «e contro la libertà personale,» sono state sostituite alle parole «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» dall'art. 9, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Precedentemente il presente numero è stato inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, d. l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁽⁸⁾ Numero aggiunto dall'art. 14, comma 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

⁽⁹⁾ Numero aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Numero aggiunto dall'art. 5, l. 14 agosto 2020, n. 113, con entrata in vigore il 24 settembre 2020.

⁽¹¹⁾ Numero aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 4 marzo 2024, n. 25, a decorrere dal 30 marzo 2024.

⁽¹²⁾ Numero aggiunto dall'art. 11, co. 1, D.L. Sicurezza 2025.

61 bis. Circostanza aggravante del reato transnazionale. ⁽¹⁾ — 1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. L'art. 7, co. 1, lett. p), d.lgs. cit. dispone contestualmente l'abrogazione dell'art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146. Secondo l'art. 8, co. 1, del d.lgs. cit. «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto».

62. Circostanze attenuanti comuni. ⁽¹⁾ — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- 2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [599²];

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105], o delinquente per tendenza [108];

4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; 1135-1149 c. nav.], o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità [278 c.p.p.] ⁽²⁾;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa [41³];

6) l'aver, prima del giudizio [484, 492 c.p.p.], riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni [185]; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato [289-bis⁴, 525, 630⁵]; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati ⁽³⁾.

⁽¹⁾ V. art. 8, l. 18 febbraio 1987, n. 34. Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo • art. 6, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della l. 25 giugno 1999, n. 205 • art. 289 bis, co. 4, 308, co. 2, 309, co. 2, 463, 630, commi 4-5, 655, co. 2, c.p. • art. 73, co. 7, d. p. r. n. 309 del 1990. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza • art. 5, l. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale • art. 12 quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero • art. 73, co. 7, 74, co. 7, d. p. r. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza • art. 12, 17, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 • art. 8, d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., in l. 12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa • art. 51, co. 2, 432, co. 1, c.p. 1889.

⁽²⁾ Numero così sostituito dall'art. 2 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo originario recitava: «4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità».

⁽³⁾ Le parole «; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati» sono state aggiunte dall'art. dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis d.lgs. n. 150, cit. le disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 2-bis è stato da ultimo in-

serito dall'art. 5-novies d.l. n. 162, cit., in sede di conversione. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui: "Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022."

62 bis. **Circostanze attenuanti generiche.** ⁽¹⁾ — Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni⁽²⁾.

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto, senza rubrica, dall'art. 2 d.lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 288 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 2 d.lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 288, era il seguente: «Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62».

⁽²⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

⁽³⁾ Co. inserito dalla lettera F-bis) del co. 1 dell'art. 1, l. 24 luglio 2008, n. 125.

63. **Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.** — Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati [18 coord. c.p.], l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti [66, 68, 69], ovvero più circostanze attenuanti [66, 67, 68, 69], l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce

una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione [66 n. 3, 67 comma 2] per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo [4, 278 c.p.p.]⁽¹⁾.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [64].

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [65].

⁽¹⁾ Co. così sostituito dall'art. 51, 31 luglio 1984, n. 400, con applicazione ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore di detta legge (29 novembre 1984), in forza di quanto disposto dall'art. 12 di essa. Per i reati commessi anteriormente resta fermo il testo originario del comma, che era così formulato: «Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta».

64. **Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.** — Quando ricorre una circostanza aggravante [61], e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata [63] fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta [132 comma 2].

65. **Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.** — Quando ricorre una circostanza attenuante [62], e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) [alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni];⁽¹⁾
- 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
- 3) le altre pene sono diminuite [63] in misura non eccedente un terzo [132 comma 2].

⁽¹⁾ Per la soppressione della pena di morte vedi sub art. 17.

66. **Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.** ⁽¹⁾ — Se concorrono più circostanze aggravanti [61], la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla